

Dott. Paolo VERNERO Commercialista Revisore Legale Consulente del Giudice Docente a contratto presso Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA Commercialista Revisore Legale Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO Commercialista Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA Commercialista Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI Avvocato penalista

Dott.ssa Silvia BARBERA Commercialista Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSSI Commercialista Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI



D.L. 17/03/2020 n. 18 ("CURA ITALIA")

ART 55 - MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (DTA)

Norma di	Art. 44-bis DL 34 del 30/04/2019	
riferimento	ART. 55 DL 18 del 17/03/2020	
Oggetto della norma	Le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, i crediti deteriorati (sia commerciali sia di finanziamento) vantati nei confronti di debitori inadempienti (ovvero quanto il mancato pagamento si protrae da oltre 90 giorni), possono trasformare in credito d'imposta le attività per Imposte anticipate riferite a i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione e/o ii) eccedenza di base ACE non ancora dedotta o fruita alla data di cessione del credito. Max valore crediti trasformabili = 2 milioni di €	
A chi si applica	In linea generale nei riguardi di tutte le società e dei soggetti d'impresa	
A chi non si applica	A società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.	
Requisiti	Presenza di crediti deteriorati + presenza di: i) perdite fiscali riportabili di cui all'articolo 84 del Tuir e/o ii) eccedenza di base ACE riportabile in avanti di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. n. 211/2011.	
Crediti oggetto di cessione	Crediti nei confronti di soggetti terzi; non sono interessate dall'agevolazione le cessioni di crediti infragruppo	
Le imposte anticipate (DTA)	Le DTA riferibili alle posizioni fiscali oggetto di riporto possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non sono iscritte in bilancio	
Trasformazione delle DTA	La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio di un'opzione (ex art. 11, comma 1, del DL 59/2016) che deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti	
Efficacia dell'opzione trasformazione DTA	A partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.	

Tel +39 011 532590

+39 011 549791



Quota massima di DTA trasformabili	I componenti fiscali (perdite fiscali pregresse e/o eccedenza di base ACE) possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, i quali possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Esempio	Se una società cede crediti per 10 milioni di euro, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 2 milioni di euro (nel presupposto ovviamente che la società disponga di almeno 2 milioni di perdite fiscali) e dunque con la rilevazione di un credito d'imposta (aliquota IRES ordinaria del 24%) pari a 480 mila euro.
Tempistiche	La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti (entro il 31/12/2020) A decorrere da tale data, il soggetto che ha ceduto i crediti non potrà più utilizzare in futuro, e in diminuzione di propri redditi, le perdite fiscali e/o l'eccedenza di base ACE riferite alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta
Utilizzo credito di imposta	Utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero può essere ceduto o in alternativa anche chiesto a rimborso



ART 56 - MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19 (MORATORIA)

Beneficiari	Applicabile esclusivamente alle PMI: meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50M€ oppure totale di attivo di Stato Patrimoniale annuo non superiore a 43 M€. Sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di P.IVA
Requisiti	L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Agevolazione	 ✓ Sospensione sino al 30.9.2020 della quota capitale, eventualmente relativi interessi ✓ Allungamento dei mutui, dei finanziamenti per una durata pari al 100% del piano residuo mentre per i finanziamenti a breve termine l'allungamento è previsto in massimo 270 giorni ✓ Applicabile a: (a) finanziamenti a rimborso rateale (leasing); (b) aperture di credito a revoca (scoperto di conto corrente); (c) prestiti non rateali finimport, anticipo fatture o riba, etc. ✓ La concessione della moratoria è concessa in via sostanzialmente automatica ✓ Deve trattarsi di finanziamenti in essere al 31.1.2020 ✓ Operativamente:



D.L. 08/04/2020 N. 23 (D.L. «LIQUIDITA'»)

ART 1 – MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE (SACE)

Beneficiari	PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 Lavoratori autonomi e liberi professionisti CHE ABBIANO PIENAMENTE UTILIZZATO LA CAPACITA' DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA Tutte le imprese non in difficoltà al 31/12/2019 e senza esposizioni deteriorate al 29/02/2020
Esclusioni	Imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea
Termine adesione	31 dicembre 2020
Agevolazione	 Finanziamenti durata max 6 anni (possibilità di prevedere fino a 2 anni preammortamento) Non superiore al maggiore tra: 25% del fatturato 2019 doppio del costo personale 2019 Si fa riferimento ai valori conseguiti o sostenuti in ITALIA (attenzione ai Gruppi). La garanzia copre il: 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi; 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia; 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi. Impresa beneficiaria non distribuisce utili per 12 mesi Beneficiaria gestisce livelli occupazionali attraverso accordi sindacali Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante impiegati in stabilimenti e attività localizzati in Italia
Limiti	✓ Divieto approvazione e distribuzione dividendi o riacquisto di azioni nel 2020



	✓ Gestione livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
Iter Tipologia garanzia	 L'impresa formula richiesta alla banca (o altro soggetto abilitato) Il finanziatore valuta i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria, formula richiesta a SACE SACE processa la richiesta, riscontra processo di delibera, assegna CUI, emette garanzia Il finanziatore eroga il finanziamento, salvo approvazione MEF-MISE per le procedure maggiori (> 5mila dipendenti; fatturato >1,5MLD) garanzia ✓ a prima richiesta: immediatamente escutibile ✓ esplicita: quantificabile ex ante ✓ irrevocabile: non prevede clausola di exit
Costo operazione	Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia



ART 13 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA (3.2 Quadro temporaneo aiuti di Stato)

Beneficiari Termine	PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 Imprese mid-cap fino a 499 dipendenti (n. dip. alla data di sottoscrizione Allegato 4) Esercenti arti e professioni (anche studi associati) No posizioni in «sofferenza» No posizioni «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ante 31.1.20 31 dicembre 2020	
adesione Agevolazioni	Finanziamento massimo 5 mln (durata 72 mesi) che non può comunque superare alternativamente: ✓ Doppio della spesa salariale annua 2019 ✓ 25% fatturato 2019 Nel caso in cui l'importo dell'operazione finanziaria superi i limiti di cui sopra, occorre autocertificare che l'intervento rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. Occorre inoltre indicare le ragioni per cui i limiti non costituiscono adeguata misura del fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario.	Garanzia diretta al 90%
	fatturato massimo 3,2 M€ e danno da emergenza COVID Finanziamento Massimo 800.000€ (durata 72 mesi) limite: 25% ricavi 2019	Garanzia diretta dal 90% al 100% (con cumulo ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati) Garanzia diretta al
	impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dal COVID Finanziamento Massimo 25.000€ (durata 72 mesi) procedura semplificata ✓ no valutazione del merito di credito ✓ 25% ricavi 2019	100% (sia in garanzia diretta, sia in riassicurazione)



	 ✓ preammortamento obbligatorio di 24 mesi dall'erogazione (ABI 24.4.2020) ✓ tasso di interesse non deve superare la copertura dei costi di istruttoria
Altre agevolazioni	 ✓ rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo ✓ investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero (durata min. 10 anni e importo 500.000€) ✓ su portafogli di minibond sono concesse sulla dotazione disponibile del Fondo
Cumulo	 ✓ garanzia cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti ✓ per PMI, garanzia cumulabile con garanzia SACE
Legge Fallimentare	Accessibilità alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, ✓ sono state ammesse a concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. ✓ hanno stipulato accordi di ristrutturazione 182 bis ✓ hanno presentato un piano attestato 67 MA al 9 aprile 2020, esposizioni non deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza art. 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»
Iter	confermata l'esclusione del modulo «andamentale» valutazione da parte del Fondo del profilo economico finanziario (no finanziamenti 25K€)



D.L. 19/05/2020 N. 34 (D.L. «RILANCIO»)

ART 25 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Beneficiari	 PMI, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal primo gennaio 2019 (Startup o nuove Partite IVA), il contributo spetta indipendentemente dalla riduzione di fatturato. 	
Soggetti esclusi	 ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza agli enti pubblici di cui all'articolo 74 ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 	
Requisito	Devono aver fatturato meno di 5 milioni all'anno e nel mese di aprile 2020 devono avere un fatturato inferiore ai due terzi di quello dello stesso mese 2019 (fatturato = operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020).	
Limiti	Il contributo spetta a condizione che il contribuente NON ABBIA DIRITTO alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL18/2020. Però ARTIGIANI E COMMERCIANTI destinatari del bonus 600 euro nel mese di marzo potranno accedere anche a questo contributo a fondo perduto (non percependo altro bonus per il mese di maggio).	
Importo contributi	contributo minimo è pari a: - 1.000 euro per le persone fisiche - 2.000 euro per le imprese.	
Determinazione del contributo	Per conoscere la somma a cui si ha diritto bisogna prima di tutto calcolare la differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019. A questa cifra si applica poi una percentuale, che varia nel seguente modo: - 20% per chi nel 2019 ha ricavi o compensi fino a 400mila euro;	



	- 15% per imprese e partite IVA con incassi
	2019 fra 400mila e 1 milione di euro;
	- 10% per chi ha fatturato l'anno scorso fra 1 e
	5 milioni di euro.
Modalità di richiesta	presentare domanda all'Agenzia delle Entrate in
	modalità digitale, autocertificando la sussistenza dei
	requisiti previsti (la domanda può essere presentata
	anche da un intermediario). I controlli da parte
	dell'Agenzia e della Guardia di Finanza verranno
	effettuati solo in seguito, in modo da accorciare i
	tempi di erogazione.
	I beneficiari potranno presentare la richiesta entro 60
	giorni dalla data che sarà comunicata dall'Agenzia
	delle Entrate, e la domanda dovrà essere
	accompagnata dalla autocertificazione di regolarità
	antimafia. A quel punto, il contributo verrà erogato
	tramite accredito diretto sul conto corrente o postale
	del beneficiario



BANDO SPRINT - CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Oggetto voucher	investimenti e spese in tecnologie digitali, hardware, software, accessori, applicativi e sevizi specialistici
Beneficiari	microimprese e le piccole imprese come definite dall'Allegato I (v. in particolare l'art. 2, commi 2 e 3) al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea nonché gli altri soggetti che esercitano un'attività economica iscritti al REA, aventi sede legale e/o unità locali – al momento della presentazione della domanda - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Torino e in possesso dei seguenti requisiti: a) Le imprese devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese nonché in regola con il pagamento del diritto annuale. b) Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 c) Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. d) Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. e) Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Torino.
Caratteristiche	Possibile effettuare UNA SOLA RICHIESTA di voucher
voucher	Importo massimo del voucher: 3.000,00 Copertura del 50% delle spese sostenute
	Investimento minimo per partecipare: euro 1.500,00
	Finanziamento rientrante nel regime "de minimis"
	Applicazione r.a. 4%
Spese	1. spese per acquisto di notebook, tablet e altri device
ammissibili	purché finalizzati al lavoro a distanza; spese per



purchè sostenute dal 23.02.2020 SINO AL 22.06.2020	l'acquisto di tecnologie e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza; spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete; 2. spese per software per servizi all'utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider, servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce e sistemi di delivery, ecc.), 3. spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, etc.) 4. spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti 5. spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali, necessarie per allinearsi alle norme in tema di gestione dell'emergenza sanitaria collegata al Covid-19 ivi comprese quelle per la revisione/integrazione di DVR aziendale, valutazione del rischio biologico e l'integrazione del manuale HACCP; 6. materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza; barriere separatorie (schermi in vetro, pannelli in plexiglass,); 7. strumenti per la misurazione della temperatura corporea (termometri, termoscanner,) delle persone che entrano in contatto con la struttura (dipendenti, fornitori, clienti,) e sistemi di controllo accessi;
-	8. materiale segnaletico e informativo.
Presentazione richiesta di voucher	Modalità telematica, con firma digitale dalle ore 12:00 del 20/05/2020 alle ore 17:00 del 22/06/2020 Utilizzo del sistema Webtelemaco di Infocamere (per la registrazione ci vogliono minimo 2 giorni)
Documentazione da presentare	 a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa; b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente mod. S01/20: Modulo di domanda compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente; mod. S02/20: Dichiarazione "De Minimis" (impresa singola e imprese collegate). NB: ai fini della compilazione del Modello De Minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel Registro Nazionale



- Aiuti di Stato www.rna.gov.it (sezione "Trasparenza"). Sul sito www.to.camcom.it/sprint2020 sono pubblicate istruzioni per la compilazione del modulo;
- III. mod. S03/20: Prospetto descrittivo dell'intervento e delle spese (foglio excel compilabile);
- IV. Per spese già effettuate dal 23/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda: a) Fatture dei beni e servizi per le quali si richiede il contributo, dalle quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo, nonché la data di consegna dei beni e di erogazione dei servizi; b) Bonifici, Riba, Paypal, e qualsiasi forma di pagamento che avvalori il pagamento del bene/servizio. Non saranno ammessi mandati dì pagamento.
- V. Per spese ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda:
 - Preventivi di spesa intestati all'impresa. NB: nel caso di spese ancora da effettuare, le imprese beneficiarie dovranno inviare successivamente, entro e non oltre il 30/06/2020, i documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto IV. (vd. anche art. 10 del Bando "Obblighi del beneficiario")